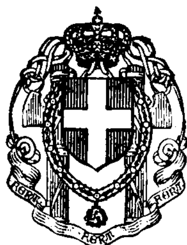
Conto corrente con la Posta



GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 70° — ROMA - Giovedì, 21 novembre 1929 - ANNO VIII — Numero 271

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara. *A. A.* e *F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt.* piazza Foro, 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42 — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844 — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLI DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2614.**

REGIO DECRETO 24 ottobre 1929, n. **1962.**

Modificazioni al R. decreto 27 febbraio 1921, n. 285, relativo al conferimento degli alloggi erariali in consegna all'Amministrazione militare marittima.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 febbraio 1921, n. 285, relativo al conferimento degli alloggi erariali in consegna all'Amministrazione militare marittima, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere all'unanimità favorevole;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono apportate le seguenti modificazioni al R. decreto 27 febbraio 1921, n. 285:

1° Nella elencazione delle cariche indicate nella 1ª categoria dell'art. 2 del citato Regio decreto è inserita la carica di Capo di Stato Maggiore della Regia marina, prima di quella di comandante dell'Arsenale;

2° Nella elencazione delle cariche indicate nella 3ª categoria dello stesso art. 2, modificata coi Regi decreti 12 maggio 1927, n. 904, e 31 maggio 1928, n. 1554, è aggiunta la carica di avvocato militare presso il Tribunale militare marittimo, dopo quella di presidente del Tribunale militare marittimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1929 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 290, *foglio* 77. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2615.

REGIO DECRETO 24 ottobre 1929, n. 1964.

Modificazione della denominazione del comune di Mariana in « Mariana Mantovana ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 23 marzo 1929, con la quale il podestà di Mariana, su analoga richiesta dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, propone che, per evitare disguidi di corrispondenza, la denominazione del Comune sia modificata in « Mariana Mantovana »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Mantova con deliberazione 16 settembre 1929;

Vedute la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè le leggi 4 febbraio 1926, n. 237, e 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La denominazione del comune di Mariana, in provincia di Mantova, è modificata in « Mariana Mantovana ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 290, foglio 79. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2616.

REGIO DECRETO 3 ottobre 1929, n. 1955.

Ordinamento delle Legioni libiche permanenti di M.V.S.N.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge organica per l'amministrazione della Libia, in data 26 giugno 1927, n. 1013;

Visto il Nostro decreto in data 1° maggio 1924, n. 1166, convertito nella legge n. 2301 in data 24 dicembre 1925, e le successive modificazioni;

Visto il Nostro decreto n. 228 in data 24 gennaio 1926 sull'avanzamento dei quadri delle Legioni libiche permanenti di M. V. S. N., convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2489;

Visto il Nostro decreto in data 3 settembre 1926, n. 1608, che approva l'ordinamento militare pei Regi corpi di truppe coloniali della Libia, e le successive modificazioni;

Riconosciuta la necessità di perfezionare l'ordinamento delle Legioni libiche permanenti di M. V. S. N. in base a dati di esperienza, per meglio conformarlo alle esigenze del servizio coloniale;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ordinamento delle Legioni libiche permanenti di M. V. S. N., costituite col R. decreto in data 1° maggio 1924, n. 1166, convertito nella legge 24 dicembre 1925, n. 2301, è quello risultante dal presente decreto.

Art. 2.

Le due Legioni libiche permanenti di M. V. S. N., ordinate come unità di fanteria, sono alla dipendenza disciplinare, amministrativa e d'impiego del Governatore e del Comando truppe della rispettiva Colonia, come le unità dei Regi corpi di truppe coloniali.

La 1ª Legione risiede in Tripolitania, ed ha la denominazione di « Prima legione libica permanente (Oea) di M. V. S. N. »; la 2ª Legione risiede in Cirenaica ed ha la denominazione di « Seconda legione libica permanente (Berenice) di M. V. S. N. ».

La formazione organica di ciascuna Legione risulta dalle tabelle annesse al presente decreto, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' nella facoltà del Ministro per le colonie, di concerto con i Ministri per la guerra e per le finanze, inteso il Comando generale della M. V. S. N., di modificare, con suoi decreti, da registrare dalla Corte dei conti, la formazione delle predette unità, nei loro particolari, senza aumentare la spesa.

Art. 3.

Al personale delle Legioni libiche, nei riguardi disciplinari, penali e di servizio, si applicano le disposizioni del regolamento di disciplina, del Codice penale, nonchè le altre disposizioni regolamentari del Regio esercito.

I rapporti tra le Legioni libiche ed il Comando generale della M. V. S. N. si svolgono per il tramite gerarchico delle autorità coloniali da cui dipendono e del Ministero delle colonie, e viceversa.

Art. 4.

La corrispondenza di unità tra i reparti delle Legioni libiche e i reparti dei Regi corpi di truppe coloniali è quella stabilita tra Milizia ed Esercito, di cui al n. 45 delle norme approvate col decreto 8 marzo 1923, n. 832.

Art. 5.

La gradazione gerarchica del personale delle Legioni libiche è la seguente, ed è equiparata alla corrispondente gradazione gerarchica del Regio esercito a fianco segnata:

Truppa:		
Camicia nera	equiparato a	soldato
Camicia nera scelta. . .	»	» caporale
Vice caposquadra . . .	»	» caporalmaggiore
Sottufficiali:		
Caposquadra	»	» sergente
Primo caposquadra . . .	»	» serg. maggiore
Aiutante.	»	» maresciallo
Aiutante capo	»	» maresciallo capo
Primo aiutante	»	» maresc. maggiore

Ufficiali:

Sottocapomanipolo . . .	equiparato	a	sottotenente
Capomanipolo	»	»	tenente
Centurione	»	»	capitano
Seniore	»	»	maggiore
Primo seniore	»	»	tenente colonnello
Console	»	»	colonnello

Art. 6.

E' stabilito l'obbligo di reciproca subordinazione tra gli appartenenti alle Legioni libiche e gli appartenenti alle altre forze armate dello Stato, tanto in Colonia che nella Madre-patria.

Gli appartenenti alle predette Legioni, che per qualsiasi motivo trovansi in Patria, sono soggetti agli stessi obblighi disciplinari e di dipendenza previsti per il personale del Regio esercito.

Art. 7.

Il reclutamento degli ufficiali è volontario e nazionale ed è fatto dal Comando generale della M. V. S. N. tra gli iscritti alla M. V. S. N.

Essi sono tratti dagli ufficiali in A. R. Q. e da quelli dei ruoli di complemento del Regio esercito, e debbono rivestire nelle Legioni libiche il grado corrispondente a quello che rivestono nel Regio esercito.

Il reclutamento del personale sottufficiali e truppa è volontario e nazionale. E' fatto dal Comando generale della M. V. S. N. tra gli inscritti alla M. V. S. N. che abbiano i requisiti stabiliti per gli aspiranti alla riammissione, ammissione od arruolamento nei Regi corpi di truppe coloniali della Libia.

Le modalità particolari per il richiamo in servizio ed assegnazione degli ufficiali alle Legioni libiche e per la riammissione, ammissione od arruolamento del personale sottufficiali e truppa, saranno stabilite d'accordo tra il Ministero delle colonie, il Ministero della guerra ed il Comando generale della M. V. S. N.

Art. 8.

Gli ufficiali delle Legioni libiche sono considerati come richiamati dal congedo o dalla posizione di A. R. Q. col grado che rivestono nei rispettivi ruoli del Regio esercito.

I sottufficiali, i graduati di truppa e le camicie nere che già prestarono servizio nel Regio esercito o furono arruolati per fatto di leva, sono considerati come richiamati o chiamati in servizio nel Regio esercito col grado che in esso rivestono.

Il personale di cui al precedente comma, se proveniente da arma diversa da quella di fanteria, o se appartenente alla Regia marina o alla Regia aeronautica o alla Regia guardia di finanza, all'atto in cui è richiamato in servizio per l'assegnazione alle Legioni libiche, viene trasferito in modo definitivo, e ad ogni effetto, nei ruoli dell'arma di fanteria del Regio esercito.

Art. 9.

Il servizio prestato nelle Legioni libiche è equiparato, a tutti gli effetti, al servizio prestato nel Regio esercito ed è oggetto di variazioni nei documenti matricolari degli interessati.

Tutti coloro che contraggono arruolamento nelle Legioni suddette assumono, se già non li avessero, obblighi di servizio militare nel Regio esercito. I giovani che si arruolano prima od all'atto della chiamata alle armi della loro classe, quando abbiano compiuto nelle Legioni un periodo di servizio almeno uguale agli obblighi di leva della rispettiva classe, non debbono rispondere alla chiamata della classe stessa.

Il personale di truppa collocato o ricollocato in congedo, dopo aver compiuto gli obblighi di servizio volontariamente assunti, gode della esenzione dalle due prime chiamate alle armi per istruzione indette in Patria, dalla data di congedamento.

Art. 10.

L'ufficiale delle Legioni libiche, all'atto del conseguimento di una promozione nei ruoli del Regio esercito, può conseguire, giusta il R. decreto 24 gennaio 1926, n. 228, la promozione nelle Legioni stesse al grado superiore corrispondente al nuovo grado conseguito nel Regio esercito.

Tale avanzamento viene effettuato dal Comando generale della M. V. S. N., su proposta delle autorità gerarchiche coloniali, con modalità analoghe a quelle in vigore per gli ufficiali del Regio esercito.

L'ufficiale che, per effetto di promozione, venisse a risultare esuberante all'organico della Legione cui appartiene sarà rimpatriato e ricollocato in congedo, oppure potrà transitare, se lo consente l'organico, nell'altra Legione.

Art. 11.

L'avanzamento ai gradi di sottufficiale e a quelli di truppa delle Legioni libiche si effettua con le stesse norme e modalità in vigore nei Regi corpi di truppe coloniali della Libia per l'avanzamento ai corrispondenti gradi del Regio esercito.

L'avanzamento conseguito nei gradi di sottufficiale e di truppa delle Legioni libiche è considerato, a tutti gli effetti, come conseguito nei corrispondenti gradi nel Regio esercito, nell'arma di fanteria, ed è oggetto di variazioni nei documenti matricolari degli interessati.

Il personale che, per effetto di promozione, venisse a risultare esuberante agli organici della Legione libica cui appartiene sarà rimpatriato, oppure potrà essere transitato nell'altra Legione libica se lo consentirà l'organico di questa.

Art. 12.

Al personale delle Legioni libiche sono estese, in quanto applicabili ai militari dei Regi corpi di truppe coloniali, le disposizioni di cui al R. decreto 10 marzo 1923, n. 621, riguardanti le promozioni ed il passaggio di ruolo per merito di guerra, e quelle per il conferimento sul campo delle ricompense al valore militare.

Sono altresì ad esso applicabili, con le stesse norme, le disposizioni che durante determinati cicli di operazioni vigono pel personale dei Regi corpi di truppe coloniali impiegati in operazioni militari di grande polizia coloniale.

Art. 13.

Le norme riguardanti l'uniforme degli appartenenti alle Legioni libiche saranno emanate, con apposito regolamento e istruzione, dal Ministero delle colonie previ accordi col Comando generale della Milizia, inteso il Ministero della guerra.

Art. 14.

Le coorti delle Legioni libiche sono reparti amministrativamente autonomi. Esse rendono i conti all'Ufficio amministrazione del Comando truppe della rispettiva Colonia, dal quale dipendono direttamente nei riguardi amministrativi, con le stesse norme e modalità in vigore per le unità del Regio corpo truppe coloniali.

Presso l'Ufficio amministrazione predetto è distaccata dal Comando di ciascuna Legione la Sezione speciale ammini-

strativa costituita col personale di cui alle tabelle organiche annesse al presente decreto, con l'incarico di coadiuvare il capo dell'Ufficio amministrazione in tutte le pratiche di carattere amministrativo, contabile e matricolare, riguardanti i reparti della Legione.

Il personale del Comando di legione è amministrato dal Reparto deposito del Regio corpo.

Art. 15.

Per ogni altro riguardo non considerato dal presente decreto, si applicano al personale delle Legioni libiche, in quanto applicabili, le norme e disposizioni che regolano l'ordinamento del corrispondente personale dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia.

I premi di arruolamento ai militari di truppa, dovuti giusta l'art. 37 dell'ordinamento militare per la Libia, approvato col R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608, continuano ad esser corrisposti per metà all'atto dell'incorporamento nel reparto della Legione libica di destinazione; l'altra metà all'atto del rimpatrio.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 16.

I graduati e le camicie nere appartenenti alle Legioni libiche, tali alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, che rivestono nei ruoli del Regio esercito un grado di sottufficiale o di truppa, assumeranno dalla data suddetta il grado corrispondente a questo, giusta la gradazione gerarchica stabilita dall'art. 5 del presente decreto.

Gli attuali graduati, vice capisquadra e capisquadra, divenuti tali nelle suddette Legioni, mediante regolari promozioni, manterranno il grado raggiunto.

I capisquadra che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano raggiunto, computando anche il servizio prestato nelle Legioni libiche permanenti, i limiti di anzianità o di servizio stabiliti per l'avanzamento al grado superiore, saranno senz'altro presi in esame per tale avanzamento, e, se giudicati idonei, promossi con decorrenza dalla data suddetta.

Art. 17.

Agli effetti della eventuale continuazione della carriera militare nei reparti metropolitani del Regio esercito, per i sottufficiali delle Legioni libiche già tali o che divengano tali all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, è stabilito quanto appresso:

1° Non sono ammessi alla continuazione della carriera:

a) gli aiutanti di qualsiasi grado, nominati tali perchè già rivestiti del grado di maresciallo nel Regio esercito all'atto della loro riammissione nelle Legioni libiche;

b) i primi capisquadra ed i capisquadra nominati o confermati tali perchè già rivestiti nel Regio esercito del grado, rispettivamente, di sergente maggiore e di sergente, che all'atto della loro riammissione nelle Legioni libiche erano stati congedati da 4 anni, o più, dal Regio esercito.

2° Potranno essere ammessi alla continuazione della carriera:

c) i primi capisquadra ed i capisquadra nominati o confermati tali perchè già rivestiti nel Regio esercito del grado, rispettivamente, di sergente maggiore e di sergente, che all'atto della loro riammissione nelle Legioni libiche permanenti erano stati congedati dal Regio esercito da meno di 4 anni.

I sottufficiali di cui alle lettere *a*) e *b*), allorchè cesseranno di far parte delle Legioni libiche, saranno ricollocati in congedo.

Art. 18.

Qualora, in conseguenza dell'applicazione dell'art. 16 del presente decreto, risultassero esuberanze nei vari gradi di sottufficiale e di truppa in confronto alle tabelle organiche di ciascuna Legione libica, gli esuberanti potranno far passaggio da una Legione all'altra, compatibilmente con le rispettive vacanze d'organico. Nel caso ciò non fosse possibile, gli esuberanti verranno rimpatriati.

Il provvedimento di rimpatrio pei sottufficiali esuberanti sarà effettuato a cominciare da quelli di cui al n. 1 del precedente articolo.

Art. 19.

Coloro che, per effetto dell'applicazione del presente decreto, verranno ad avere una diminuzione nel trattamento economico personale, conserveranno « ad personam » quello loro dovuto all'atto della entrata in vigore del decreto stesso, sino al compimento della ferma o della rafferma in corso.

Art. 20.

Il personale di cui al precedente articolo potrà optare per la continuazione del servizio, al termine della ferma o rafferma in corso nelle Legioni libiche, col trattamento inerente alla propria posizione matricolare e amministrativa, giusta il presente decreto, ovvero per il rimpatrio definitivo. La domanda relativa dovrà essere presentata un mese prima della data di scadenza della ferma o della rafferma.

A coloro che opteranno per la continuazione del servizio sarà consentito chiedere il passaggio dalla Legione di appartenenza all'altra; tale passaggio potrà essere concesso semprechè l'organico lo consenta.

Art. 21.

Fino a quando non siano stati eliminati i graduati forniti di assegno « ad personam » giusta il precedente art. 19, alla maggiore spesa per tali graduati mantenuti in servizio sino al termine della ferma o della rafferma per loro in corso, si dovrà provvedere con vacanze nei gradi delle categorie dei sottufficiali e dei caporali delle Legioni, che equivalgano alla maggiore spesa di cui sopra.

Restano ferme, nei riguardi del personale delle Legioni libiche permanenti, le disposizioni limitatrici del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387.

Art. 22.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale di ciascuna Colonia.

E' data facoltà al Ministro per le colonie di emanare norme per la sua esecuzione, di accordo coi Ministri per la guerra e per le finanze, inteso il Comando generale della M. V. S. N.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 290, foglio 70. — MANCINI.

Tabelle organiche delle Legioni libiche permanenti di M. V. S. N.

TABELLA N. 1.

LEGIONE LIBICA PERMANENTE DI M. V. S. N.

La Legione libica permanente comprende:
1 Comando di legione;
1 Sezione speciale amministrativa;
2 Coorti.

COMANDO DI LEGIONE.

	Uomini			Quadrupedi			Carrette a 2 ruote	Biciclette	Mitragliatrici
	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	da sella per ufficiali	da tiro	da salma			
Comandante (Console)	1			1					
Centurione A. M. in 1ª	1			1					
Capomanipolo o sottocapomanipolo a disposizione	1								
Aiutante dei 3 gradi di maggiorità		1							
Vice capisquadra o camicie nere scelte, scritturali			3						
Vice caposquadra o camicia nera scelta, ciclisti			1					1	
Camicia nera ciclista			1					1	
Camicie nere attendenti			3						
TOTALE COMANDO LEGIONE	3	1	8	2				2	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

TABELLA N. 2.

SEZIONE SPECIALE AMMINISTRATIVA.

	Uomini			Quadrupedi			Carrette a 2 ruote	Biciclette	Mitragliatrici
	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	da sella per ufficiali	da tiro	da salma			
Centurione (1)	1								
Aiutanti dei 3 gradi		1							
I° caposquadra o caposquadra		1							
Vice capisquadra o camicie nere scelte			2						
Camicia nera attendente			1						
I° caposquadra o caposquadra di contabilità (2)		1							
Camicie nere scritturali pel Reparto deposito (2)			4						
TOTALE	1	3	7						

(1) Deve provenire dal Corpo di amministrazione, o da arma combattente che abbia prestato nel Regio esercito servizio amministrativo.

(2) A disposizione del Reparto deposito del Regio corpo, il quale amministra il personale delle Legioni distaccato a Tripoli o Bengasi fuori corpo, e provvede al servizio di tappa per il personale di transito della Legione stessa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

TABELLA N. 3.

COORTE.

La Coorte comprende:

1 Comando di coorte; 3 Centurie fucilieri; 1 Centuria mitragliatrici.

COMANDO DI COORTE.

	Uomini			Quadrupedi			Carrette a 2 ruote	Biciclette	Mitragliatrici
	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	da sella per ufficiali	da tiro	da salma			
Comandante (I° seniore o seniore)	1			1					
Capomanipolo o sottocapomanipolo A. M. in 2ª	1			1					
Capomanipolo o sottocapomanipolo a disposizione	1			1					
Capomanipolo o sottocapomanipolo medico	1			1					
Aiutante dei 3 gradi		2							
I° caposquadra o caposquadra trombettiere		1							
I° caposquadra o caposquadra		1							
Vice caposquadra o camicia nera scelta di maggiorità			1						
Vice caposquadra o camicia nera scelta aiutante di sanità			2						
Vice caposquadra o camicia nera scelta conducente			1						
Camicie nere ciclisti			3					3	
Camicie nere attendenti			4						
Camicie nere conducenti			16		12	4	6		
TOTALE DEL COMANDO DI COORTE	4	4	27	4	12	4	6	3	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

TABELLA N. 4.

CENTURIA FUCILIERI.

Una Centuria fucilieri comprende:

Il comandante; tre manipoli fucilieri (ciascuno su tre squadre).

	Uomini			Quadrupedi			Carrette a 2 ruote	Biciclette	Mitragliatrici
	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	da sella per ufficiali	da tiro	da salma			
Comandante (centurione)	1			1					
Aiutante dei 3 gradi		1							
I° caposquadra o caposquadra di contabilità		1							
Vice caposquadra o camicia nera scelta di contabilità			1						
Vice caposquadra o camicia nera scelta zappatore			1						
Camicia nera trombettiere			1						
Camicia nera attendente			1						
TOTALE COMANDO	1	2	4	1					
Manipolo fucilieri.									
Capomanipolo o sottocapomanipolo	1								
Primi capisquadra o capisquadra		3							
Vice capisquadra o camicie nere scelte			3						
Camicie nere portaferiti			2						
» » zappatori (1)			4						
» » trombettieri			1						
» » (compreso l'attendente)			46						
TOTALE MANIPOLO	1	3	56						
TOTALE COMANDO CENTURIA E TRE MANIPOLI	4	11	172	1					

(1) Di cui 2 attrezzati di badile e mannarese, due di gravina e funicella: però nel totale degli zappatori della Centuria due sono attrezzati di piccone a fendente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

TABELLA N. 5.

CENTURIA MITRAGLIATRICI.

Una Centuria mitragliatrici comprende:

Il comandante: tre sezioni mitragliatrici (ciascuna su due squadre).

(E' costituita come unità carreggiata: occorrendo può essere trasformata in someggiata con l'assegnazione degli altri quadrupedi necessari).

	Uomini			Quadrupedi			Carrette a 2 ruote	Biciclette	Mitragliatrici
	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	da sella per ufficiali	da tiro	da salma			
Comandante (centurione)	1			1					
Aiutante dei 3 gradi		1							
I° caposquadra o caposquadra di contabilità		1							
Vice caposquadra o camicia nera scelta di contabilità			1						
Vice caposquadra o camicia nera scelta zappatore			1						
Vice caposquadra o camicia nera scelta conducente			1						
Camicia nera trombettiere			1						
Camicia nera attendente			1						
TOTALE COMANDO	1	2	5	1					
Sezione mitragliatrici									
Capomanipolo o sottocapomanipolo	1								
I° caposquadra o caposquadra		1							
Vice capisquadra o camicie nere scelte			6						
Camicia nera portaferiti			1						
» » trombettiere			1						
» » zappatori			4						
» » all. armaiuolo			1						
» » attendenti			1						
» » conducenti			4		4		2		
» » (serventi portamuniz. ecc.)			23						2
TOTALE SEZIONE MITRAGLIATRICI	1	1	41		4		2		2
TOTALE COMANDO CENTURIA E TRE SEZIONI	4	5	128	1	12		6		6

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

RIEPILOGO COORTE.

	Uomini			Quadrupedi			Carrette a 2 ruote	Biciclette	Mitragliatrici
	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	da sella per ufficiali	da tiro	da salma			
Comando di coorte	4	4	27	4	12	4	6	3	—
Tre centurie fucilieri	12	33	516	3	—	—	—	—	—
Una centuria mitragliatrici	4	5	128	1	12	—	6	—	6
TOTALE	20	42	671	8	24	4	12	3	6

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

RIEPILOGO LEGIONE LIBICA PERMANENTE M. V. S. N.

	Uomini			Quadrupedi			Carrette a 2 ruote	Biciclette	Mitragliatrici
	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	da sella per ufficiali	da tiro	da salma			
Comando legione	3	1	8	2	—	—	—	2	—
Sezione speciale amministrativa	1	3	7	—	—	—	—	—	—
Due coorti	40	84	1342	16	48	8	24	6	12
TOTALE	44	88	1357	18	48	8	24	8	12

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

Numero di pubblicazione 2617.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1929, n. 1968.

Variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di vari Ministeri, nonchè nel bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1929-30.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 10 giugno 1929, n. 936; 13 giugno 1929, nn. 956, 957 e 963; 17 giugno 1929, nn. 959, 962 e 971; 20 giugno 1929, n. 995, e 27 giugno 1929, nn. 1034, 1035 e 1036;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti iscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata e in quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè sul bilancio relativo alla gestione speciale dell'Amministrazione del Fondo per il culto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1929-30, sono apportate le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'agricoltura e foreste, per l'esercizio 1929-30, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 3.

Nel bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal medesimo Ministro proponente.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 290, foglio 83. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1929-30.

a) *In aumento*:

Cap. n. 154 — Rimborso, da Aziende autonome, delle spese di ogni genere sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato . . . . . . L. 430,000

b) *Sistemazioni di capitoli*:

Cap. n. 202-*bis* (di nuova istituzione) — Contributi della provincia e del comune di Ancona per il consolidamento delle rupi del Guasco (art. 5 del R. decreto 22 settembre 1914, n. 1026) . . . . *per memoria*

Cap. n. 301-*bis* — Contributi della provincia e del comune di Ancona per il consolidamento delle rupi del Guasco (art. 5 del R. decreto 22 settembre 1914, n. 1026) *soppresso*

c) *Modifiche di denominazioni*:

Cap. n. 91 — Provento dell'addizionale governativo al dazio sul consumo delle bevande vinose ed alcooliche e della birra da versarsi dai Comuni al netto delle spese di gestione (R. decreto 13 febbraio 1925, n. 117; R. decreto 6 maggio 1926, n. 769, e R. decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2112, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3146).

Cap. n. 250 — Interessi dell'uno per cento sulle anticipazioni fatte dal Tesoro dello Stato all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezie (ora Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, per il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 100), ai sensi dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497.

Cap. n. 286 — Ricupero dai Comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani, anticipate dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma ed all'Istituto fisioterapico di Santa Maria e San Gallicano in Roma (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286, e art. 8 del R. decreto 28 luglio 1926, n. 1619).

Cap. n. 295 — Rimborso al Tesoro dello Stato delle anticipazioni fatte all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezie (ora Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, per il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 100), ai sensi dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1929-30.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 33 — Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc.	L.	200,000
Cap. n. 35 — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	»	200,000
Cap. n. 71 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti (Corte dei conti) . . .	»	300,000
Cap. n. 78 — Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di servizio del Palazzo delle Finanze, ecc.	»	30,000
Cap. n. 113 — Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ecc.	»	60,000
Cap. n. 166 — Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, ecc.	»	430,000
Cap. n. 486 (aggiunto, in conto competenza) — Spese per la gestione dell'Officina carte-valori, ecc. .	»	3,000,000
Cap. n. 487 (aggiunto, in conto competenza) — Premi e compensi per modelli e bozzetti di nuovi tipi di valute e di carte-valori, ecc.	»	50,000
Totale degli aumenti . . .	L.	4,270,000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 165 — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali, ecc. . . . . L. 30,000
Cap. n. 167 — Spese per forniture di carta bianca e da lettere, degli stampati e delle pubblicazioni, ecc. . » 3,050,000
Cap. n. 170 — Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno per missioni, ecc. . . . . . » 60,000
Cap. n. 242 — Quote di indennità cinesi dovute ai privati, in conformità al protocollo di pace, ecc. . » 150,000
Cap. n. 247 — Spese per dazi doganali e trasporti inerenti ai risarcimenti dovuti dagli Stati ex nemici in base ai trattati di pace . . . . » 1,150,000
Cap. n. 257 — Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti per effetto della surroga dei depositanti della Cassa postale di risparmio di Vienna, ecc. . . . » 50,000

Totale delle diminuzioni . . . L. 4,490,000

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO.

a) *In aumento:*

Cap. n. 9 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . L. 50,000
Cap. n. 60 (aggiunto, in conto competenza) — Premi di operosità e rendimento al personale addetto al servizio di copia a cottimo, ecc. . . . . » 25,000

Totale degli aumenti . . . L. 75,000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 39 — Servizio delle Manifatture carcerarie L. 25,000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Modifiche di denominazioni:

Cap. n. 17 — Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale e degli uffici periferici nel Regno.
Cap. n. 19 — Mostre dell'espansione dell'italianità all'estero - Propaganda educativa - Ricerca e documentazione delle manifestazioni del genio italiano all'estero - Servizio anagrafico ed inchiesta sulla vita delle collettività italiane all'estero.
Cap. n. 20 — Indennità di ogni specie, di carica, di missione, di comando.
Cap. n. 21 — Funzionamento dei servizi tecnici nei porti e negli uffici del Regno - Disciplina degli espatri - Emigrazione clandestina - Visita alle navi in partenza - Controllo sanitario - Alberghi e locande - Uffici di ricevimento e di informazioni per i rimpatriandi - Lavori di spoglio e di schedario - Automezzi per i servizi tecnici dell'emigrazione.

MINISTERO DELLE COLONIE.

a) *In aumento:*

Cap. n. 6 — Manutenzione del Palazzo della Consulta, ecc. . . . . L. 150,000
Cap. n. 11 — Spese casuali . . . . » 10,000
Cap. n. 28-*ter* — Assegnazione straordinaria alla Colonia Eritrea per la lotta contro le cavallette . . . » 620,000

Totale degli aumenti . . L. 780,000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 17 — Somma da porsi a disposizione dei Governatori, ecc. . . . . L. 150,000
Cap. n. 21 — Fondo a disposizione, ecc. . . . » 630,000

Totale delle diminuzioni . . . L. 780,000

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento:*

Cap. n. 65 — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti e di Regie scuole industriali, ecc. L. 1,200,000
Cap. n. 69 — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti, di Regie scuole commerciali, ecc. » 500,000
Cap. n. 94 — Scavi - Lavori di scavo, di sistemazione, ecc. . . . . L. 250,000
Cap. n. 107 — Spese per fitti di locali, di ufficio e di cancelleria, per forniture, ecc. . . . . . » 120,000
Cap. n. 137-*bis* (di nuova istituzione) — Somma da corrispondere alle Università e agli Istituti superiori, in relazione alla perdita lordo derivata dalla esenzione dalle tasse scolastiche, concessa agli studenti appartenenti a famiglie numerose (legge 14 giugno 1928, n. 1312) » 500,000
Cap. n. 141-*ter* (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria per il restauro del Castello del Buon Consiglio in Trento . . . . » 600,000

Totale degli aumenti . . . L. 3,170,000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 66 — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere, ecc. . . . . L. 5,000
Cap. n. 97 — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. . . . . » 250,000
Cap. n. 101 — Sopraintendenze alle antichità, all'arte medievale e moderna, ecc. - Spese alle quali si provvedeva col provento della tassa di entrata, ecc. . . » 120,000

Totale delle diminuzioni . . . L. 375,000

Modifica di denominazione:

Cap. n. 126 — Concorso dello Stato nella spesa di mantenimento di alunni già profughi di guerra e di dodici alunni arabi nei convitti nazionali, nonchè di quattro alunni egiziani o bulgari nei convitti nazionali di Roma e Torino.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento:*

Cap. n. 130 — Sovvenzioni, ecc. (Italia Settentrionale) . . . . L. 337,000
Cap. n. 133 — Sovvenzioni, ecc. (Italia Centrale) . » 3,540,000
Cap. n. 138 — Spese per l'edilizia economica e popolare, ecc. . . . . » 5,000

Totale degli aumenti . . . L. 3,882,000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento:*

Cap. n. 2 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . L. 60,000
Cap. n. 3 — Premi di operosità e di rendimento agli ufficiali, ecc. . . . . » 10,000
Cap. n. 10 — Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . » 20,000
Cap. n. 18 — Sovvenzione alla Cassa invalidi della marina mercantile, ecc. . . . . » 100,000

Totale degli aumenti . . . L. 190,000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 33 — Sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi . . . . L. 90,000
Cap. n. 66 — Compensi daziari per le costruzioni navali, ecc. . . . . » 100,000

Totale delle diminuzioni . . . L. 190,000

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 7 — Indennità e spese per commissioni e compensi per incarichi, ecc. . . . . L. 90,000
Cap. n. 45 — Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate pei veterani ed invalidi delle guerre nazionali, ecc. . . . . » 105,000

Totale degli aumenti . . . L. 195,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 54 — Spese generali delle Legioni carabinieri Reali, ecc.	L. 90,000

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 8 — Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	L. 30,000
Cap. n. 11 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti, ecc.	» 200,000
Cap. n. 13 — Premi di operosità e di rendimento al personale di altre Amministrazioni dello Stato	» 15,000
Cap. n. 83-*bis* (di nuova istituzione) — Materiale idrografico per le nuove costruzioni navali	» 780,000
Totale degli aumenti	L. 1,025,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 63 — Combustibili liquidi e solidi per la navigazione, ecc.	L. 245,000
Cap. n. 67 — Materiali per lavori di nuove costruzioni e di trasformazioni di navi, ecc.	» 780,000
Totale delle diminuzioni	L. 1,025,000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 5 — Assegni e indennità di missione per gli addetti al Gabinetto	L. 20,000
Cap. n. 6 — Sussidi al personale militare e civile, ecc.	» 20,000
Cap. n. 7 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	» 150,000
Cap. n. 9 — Contributi scolastici, contributi e sovvenzioni, ecc.	» 33,000
Cap. n. 21 — Indennità e soprassoldi vari al personale, ecc.	» 4,599,000
Cap. n. 26-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per indagini tecniche riservate	» 200,000
Cap. n. 28 — Spese per le scuole civili allievi piloti, ecc.	» 5,000,000
Cap. n. 29 — Spese relative al demanio aeronautico, ecc.	» 3,501,000
Cap. n. 34 — Mano d'opera e spese varie pel personale lavorante	» 4,070,000
Cap. n. 46 — Demanio aeronautico (acquisti, ecc.)	» 22,900,000
Totale degli aumenti	L. 40,493,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 14 — Fondo a disposizione per provvedere, ecc.	L. 266,000
Cap. n. 22 — Spese di viaggio, missione e trasferimento	» 150,000
Cap. n. 26 — Spese per le manovre ed esercitazioni dell'Armata aerea	» 200,000
Cap. n. 27 — Spese per la Regia accademia aeronautica	» 890,000
Cap. n. 31 — Acquisto di materiale di armamento e munizionamento, ecc.	» 20,557,000
Cap. n. 32 — Esperienze, studi e modelli	» 420,000
Cap. n. 33 — Carburanti, lubrificanti, gas, ecc.	» 6,000,000
Cap. n. 35 — Viveri ed assegni di vitto	» 2,500,000
Cap. n. 36 — Vestiario ed equipaggiamento, ecc.	» 7,830,000
Cap. n. 37 (modificata la denominazione) — Casermaggio ed oggetti per cucina e rancio - Mobili ed arredamento delle caserme, degli alloggi, degli uffici (esclusi quelli dell'Amministrazione centrale) e dei corpi di guardia - Casseforti e mobili di sicurezza - Macchine sussidiarie di ufficio (escluse quelle dell'Amministrazione centrale) — Veicoli e quadrupedi da trasporto - Armi portatili e munizionamento relativo	» 1,680,000
Totale delle diminuzioni	L. 40,493,000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

In diminuzione:

Cap. n. 64 — Indennità e spese relative alla vigilanza sulle cooperative, ecc. (soppresso)	L. 5,000
Cap. n. 106 — Sovvenzioni per l'utilizzazione dei combustibili fossili nazionali, ecc. (soppresso)	» 3,877,000
	L. 3,882,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA *C*.

Tabella di variazioni al bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio 1929-30.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Spesa di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione, ecc.	L. 30,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 14 — Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi, ecc.	L. 30,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1929.
Modificazioni alle disposizioni vigenti sulla esportazione degli agrumi.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste; con il Ministro per le finanze; con il Ministro per le comunicazioni;

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale fu istituito un marchio nazionale per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, convertito in legge con legge 20 maggio 1928, n. 1151, contenente norme integrative della legge predetta;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, convertito in legge con legge 13 dicembre 1928, n. 2938, portante un'aggiunta all'art. 15 della legge 23 giugno 1927, n. 1272;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, convertito in legge con legge 24 giugno 1929, n. 1170, contenente norme per la rispedizione dei prodotti ortofrutticoli soggetti all'obbligo del controllo preventivo;

Visto il R. decreto 17 novembre 1927, n. 2172, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1272;

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1928, con il quale furono approvate le norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi;

Visto il decreto Ministeriale 10 dicembre 1928, con il quale viene estesa a tutti gli esportatori di agrumi l'obbligatorietà della osservanza delle norme speciali tecniche;

Visto il decreto Ministeriale 22 dicembre 1928, con il quale viene stabilito il controllo preventivo sull'esportazione degli agrumi;

Visto il decreto Ministeriale 4 maggio 1929, con il quale vengono modificate le norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi;

Considerata l'opportunità di emanare norme aggiuntive e modificative delle disposizioni in vigore per l'esportazione degli agrumi;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

Esportazione dei limoni e limoni speciali di Sicilia e di Calabria e dei limoni ricioppi, dei limoni lunari e dei verdelli di Sicilia.

I commi *a*) *Selezione dei frutti da esportare*, *b*) *Confezionamento* e *c*) *Impacco*, dell'art. 1 del decreto Ministeriale 1° dicembre 1928, portante *Norme speciali tecniche per la esportazione degli agrumi*, sono modificati come segue:

« *a*) SELEZIONE DEI FRUTTI DA ESPORTARE.

« I frutti devono essere di « primissima », di « prima » o di « seconda » scelta.

« Sono da intendersi di « primissima » i frutti commercialmente considerati esenti da cocciniglie, di forma regolare, di bell'aspetto e di colore normale, di buona conservabilità, esenti da lesioni, o che presentino piccole macchie di ruggine o lievi rugosità o lievi rameggiature tali da non pregiudicarne l'apparenza; a condizione che lo stesso frutto non presenti più d'uno di tali difetti.

« Sono da intendersi di « prima » i frutti commercialmente considerati esenti da cocciniglie, di forma non assolutamente regolare, di aspetto e di colore normali, di buona conservabilità o che presentino scorza un po' rugosa o macchie di ruggine non estese oltre un terzo della base dell'umbone (collare) o del peduncolo o rameggiature od altri lievi difetti visibili tali da non pregiudicarne sensibilmente l'apparenza; a condizione che lo stesso frutto non presenti più d'uno di tali difetti.

« Sono da intendersi di « seconda » i frutti commercialmente considerati esenti da cocciniglie, di forma anche irregolare o che presentino scorza più rugosa, protuberanze, macchie di ruggine non estese oltre due terzi della base dell'umbone (collare) o del peduncolo, rameggiature e lesioni tali da non pregiudicarne la resistenza e la conservabilità durante il viaggio.

« E' consentita l'esportazione di frutti di « terza » scelta che non abbiano i requisiti qualitativi di cui alle qualifiche precedenti, ma che presentino caratteri di sufficiente conservabilità in rapporto alla durata del viaggio.

« Sulle casse contenenti frutti di « terza » scelta è vietata l'applicazione del marchio nazionale.

« Il contenuto delle casse e cassette di « primissima », di « prima », di « seconda » o di « terza » scelta deve essere commercialmente esente da frutti marci e da frutti così detti scaldati.

« Sono assolutamente esclusi dalle quattro categorie suddette i frutti gommati, quelli colpiti dal gelo, nonchè quelli commercialmente considerati immaturi.

« *b*) CONFEZIONAMENTO.

« E' lasciata libertà di scelta per la carta velina destinata all'avvolgimento dei frutti, con raccomandazione di usare carta velina bianca di qualità fine e cilindrata.

« E' parimenti libera la scelta dei disegni.

« Le fodere delle casse e le carte per l'avvolgimento dei frutti non possono portare altre indicazioni di qualifica, all'infuori di quelle esattamente corrispondenti alle norme sulla selezione dei frutti.

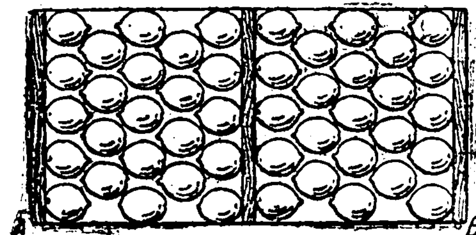
« *c*) IMPACCO.

« Salvo le eccezioni di cui appresso è stabilito un unico tipo di *impacco razionale* con cassa a coperchio piano in cui i frutti sono disposti come appare dalla seguente riproduzione grafica:

CASSA DA 270.

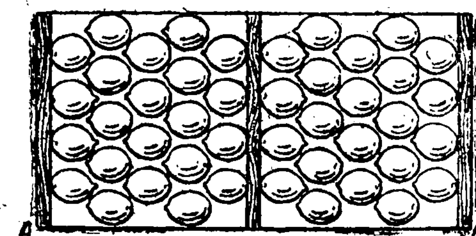
Vista in piano.

Disposizione dei limoni nel 1°, 3° e 5° strato della cassa, a cominciare dal fondo.



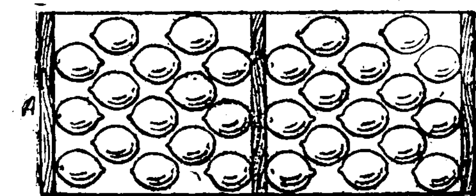
Vista in piano.

Disposizione dei limoni nel 2°, 4° e 6° strato della cassa, a cominciare dal fondo.



Vista da un fianco.

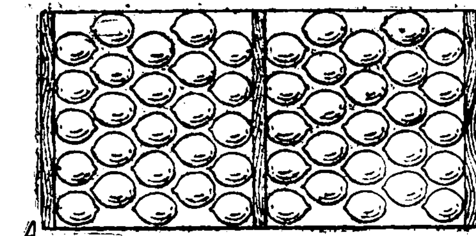
Disposizione dei limoni nei 6 strati, così come si presentano togliendo la sponda A-B della cassa.



CASSA DA 300.

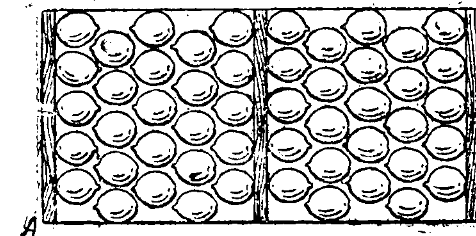
Vista in piano.

Disposizione dei limoni nel 1°, 3° e 5° strato della cassa, a cominciare dal fondo.



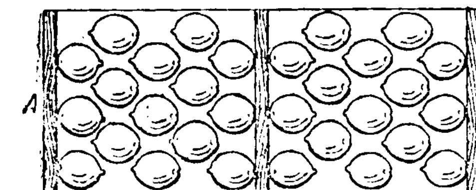
Vista in piano.

Disposizione dei limoni nel 2°, 4° e 6° strato della cassa, a cominciare dal fondo.



Vista da un fianco.

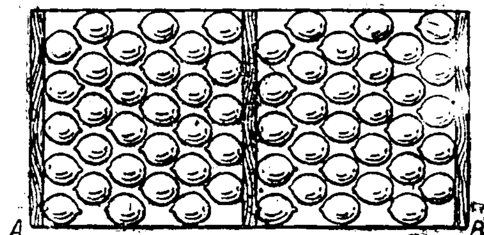
Disposizione dei limoni nei 6 strati, così come si presentano togliendo la sponda A-B della cassa.



CASSA DA 360.

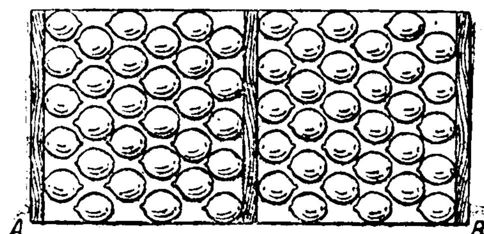
Vista in piano.

Disposizione dei limoni nel 1°, 3° e 5° strato della cassa, a cominciare dal fondo.



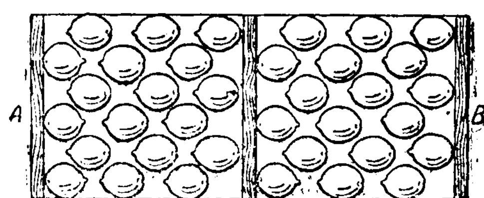
Vista in piano.

Disposizione dei limoni nel 2°, 4° e 6° strato della cassa, a cominciare dal fondo.



Vista da un fianco.

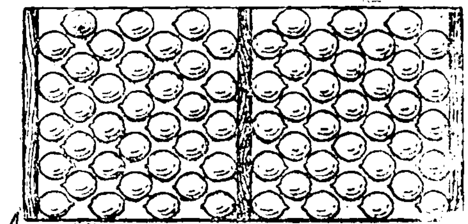
Disposizione dei limoni nei 6 strati, così come si presentano togliendo la sponda A-B della cassa.



CASSA DA 420.

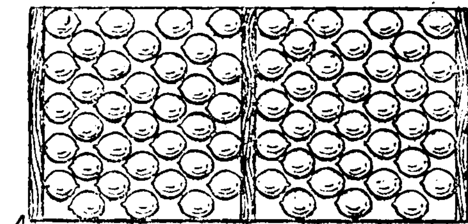
Vista in piano.

Disposizione dei limoni nel 1°, 3° e 5° strato della cassa, a cominciare dal fondo.



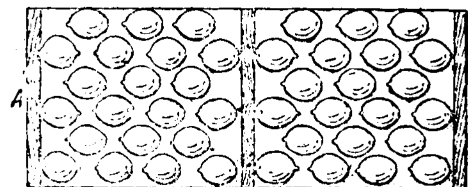
Vista in piano.

Disposizione dei limoni nel 2°, 4° e 6° strato della cassa, a cominciare dal fondo.



Vista da un fianco.

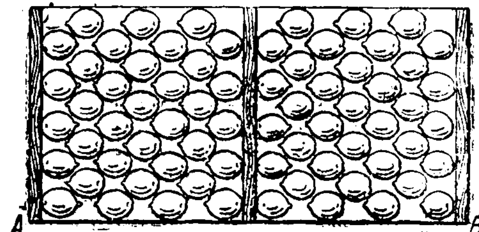
Disposizione dei limoni nei 6 strati, così come si presentano togliendo la sponda A-B della cassa.



CASSA DA 490.

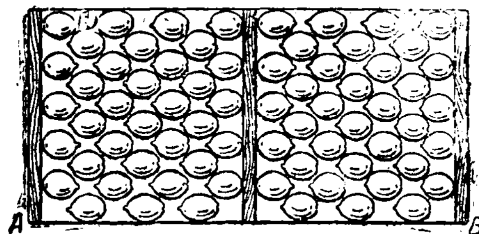
Vista in piano.

Disposizione dei limoni nel 1°, 3°, 5° e 7° strato della cassa, a cominciare dal fondo.



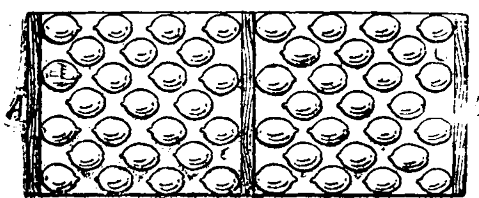
Vista in piano.

Disposizione dei limoni nel 2°, 4° e 6° strato della cassa, a cominciare dal fondo.



Vista da un fianco.

Disposizione dei limoni nei 7 strati, così, come si presentano togliendo la sponda A-B della cassa.



« In detto tipo di impacco i frutti devono presentare caratteri di uniformità di grandezza, nel senso che in ciascuna cassa o cassetta, impaccata a regola d'arte, la differenza della circonferenza fra i singoli frutti non deve superare un centimetro.

« Per « circonferenza del frutto » si intende quella della massima sezione perpendicolare all'asse tra l'umbone ed il peduncolo.

« Per ogni singola pezzatura è ammessa una tolleranza massima del 10 % in numero e per cassa o cassetta di frutti leggermente più grossi del prescritto se tondeggianti o leggermente più piccoli del prescritto se allungati.

« Le pezzature e le dimensioni di ogni cassa sono stabilite come segue:

Pezzature	Lunghezza delle casse cm.	Dimensioni delle testate (larghezza e altezza) cm.
Limoni, limoni speciali e limoni lunari.		
Cassa da 270 frutti	68	33 - × 29 -
» » 300 »	68	32 - × 27 -
» » 360 »	68	32 - × 26.5
» » 420 »	68	32 - × 25 -
» » 490 »	68	32 - × 27 -
Cassetta da 150 frutti (mezza cassa da 300 frutti).	68	32 - × 13.5
Cassa grande « uso Inghilterra » (*case*) da 300 frutti.	74	34 - × 30 -
Cassa grande « uso Inghilterra » (*case*) da 300 frutti (extra large)	76,5	36.5 × 31 -

Pezzature	Lunghezza delle casse cm.	Dimensioni delle testate (larghezza e altezza) cm.
Limoni ricioppi e verdelli (da maggio a ottobre).		
Cassa da 270 frutti	67	32 - × 28 -
» » 300 »	67	31.5 × 26.5
» » 360 »	67	31.5 × 26 -
» » 420 »	67	31.5 × 25 -
» » 490 »	67	31.5 × 26.5
Cassetta da 150 frutti (mezza cassa da 300 frutti)	67	31.5 × 13 -
Cassa grande « uso Inghilterra » (*case*) da 300 frutti	73	33.5 × 29.5
Cassa grande « uso Inghilterra » (*case*) da 300 frutti (extra large)	75,5	36 - × 30.5

« Fino al 31 dicembre 1930, limitatamente alle destinazioni e pezzature sottoindicate, è tollerato l'uso dell'*impacco siciliano* con il coperchio della cassa convesso ed i frutti disposti per « filato ». Le dimensioni ed il peso lordo delle casse nonchè il peso minimo dei frutti sono stabiliti come segue:

1. — Per tutte le destinazioni:

Pezzature	Lunghezza delle casse cm.	Dimensioni delle testate (larghezza e altezza) cm.	Peso lordo minimo delle casse kg.	Peso minimo dei frutti gr.
Limoni, limoni speciali e limoni lunari.				
Cassetta da 120 frutti	68.5	33.5 × 18.5	28	175
» » 150 »	68.5	33.5 × 18.5	28	120
Limoni ricioppi e verdelli (da maggio a ottobre).				
Cassetta da 120 frutti	68 -	33 - × 18 -	27	175
» » 150 »	68 -	33 - × 18 -	27	120
Limoni speciali (Interdonato) (da settembre a novembre).				
Cassa da 300 frutti	78 -	38 - × 31 -	62	165
Cassetta da 150 frutti (mezza cassa da 300 frutti)	70	36 - × 20 -	32	165

2. — Per le spedizioni dirette in Albania, Bulgaria, Egitto, Grecia, Romania, Russia, Turchia:

Pezzature	Lunghezza delle casse cm.	Dimensioni delle testate (larghezza e altezza) cm.	Peso lordo minimo delle casse kg.	Peso minimo dei frutti gr.
Limoni.				
Cassa da 330 frutti	68 -	33 - × 27 -	42	87
Cassetta da 165 frutti (mezza cassa da 330 frutti)	68 -	28 - × 15 -	21	87
Limoni ricioppi e verdelli (da maggio a ottobre).				
Cassa da 330 frutti	67 -	32 - × 26 -	40	87
Cassetta da 165 frutti (mezza cassa da 330 frutti)	67 -	27 - × 14 -	20	87

« E' consentita una tolleranza del 5 % in meno sui pesi minimi di ciascun limone per non oltre il 5 % dei frutti di ciascuna cassa ».

Art. 2.

Esportazione di limoni di Maiori, di Sorrento e di Fondi.

I commi *a*) *Selezione dei frutti da esportare* e *b*) *Confezionamento*, dell'art. 5 del decreto Ministeriale 1° dicembre 1928, portante *Norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi*, sono modificati come segue:

« *a*) SELEZIONE DEI FRUTTI DA ESPORTARE.

« I frutti devono essere di « prima », di « seconda » o di « terza » scelta.

« Sono da intendersi di « prima » i frutti commercialmente considerati esenti da cocciniglie, di forma regolare, di bell'aspetto e di colore normale, di buona conservabilità, esenti da lesioni o che presentino piccole macchie di ruggine o lievi rugosità o lievi rameggiature tali da non pregiudicarne l'apparenza; a condizione che lo stesso frutto non presenti più d'uno di tali difetti.

« Sono da intendersi di « seconda » i frutti commercialmente considerati esenti da cocciniglie, di forma non assolutamente regolare, di aspetto e di colore normali, di buona conservabilità o che presentino scorza un po' rugosa o macchie di ruggine non estese oltre un terzo della base dell'umbone (collare) o del peduncolo o rameggiature od altri lievi difetti visibili tali da non pregiudicarne sensibilmente l'apparenza; a condizione che lo stesso frutto non presenti più d'uno di tali difetti.

« Sono da intendersi di « terza » i frutti commercialmente considerati esenti da cocciniglie, di forma anche irregolare o che presentino scorza più rugosa, protuberanze, macchie di ruggine non estese oltre due terzi della base dell'umbone (collare) o del peduncolo, rameggiature e lesioni tali da non pregiudicarne la resistenza e la conservabilità durante il viaggio.

« E' consentita l'esportazione di frutti di « quarta » scelta che non abbiano i requisti qualitativi di cui alle qualifiche precedenti, ma che presentino caratteri di sufficiente conservabilità in rapporto alla durata del viaggio.

« Sulle casse contenenti frutti di « quarta » scelta è vietata l'applicazione del marchio nazionale.

« Il contenuto delle casse o cassette di « prima », di « seconda », di « terza » o di « quarta » scelta deve essere commercialmente esente da frutti marci e da frutti così detti scaldati.

« Sono assolutamente esclusi dalle quattro categorie suddette i frutti gommati, quelli colpiti dal gelo nonchè quelli commercialmente considerati immaturi.

« *b*) CONFEZIONAMENTO.

« E' lasciata libertà di scelta per la carta velina destinata all'avvolgimento dei frutti, con raccomandazione di usare carta velina bianca di qualità fine e cilindrata.

« E' parimenti libera la scelta dei disegni.

« Le fodere delle casse e le carte per l'avvolgimento dei frutti non possono portare altre indicazioni di qualifica, all'infuori di quelle esattamente corrispondenti alle norme sulla selezione dei frutti ».

Art. 3.

Esportazione dei limoni di Rodi Garganico.

I commi *a) Selezione dei frutti da esportare* e *b) Confezionamento,* dell'art. 7 del decreto Ministeriale 1° dicembre 1928, portante *Norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi,* sono modificati come segue:

« a) Selezione dei frutti da esportare.

« I frutti devono essere di « prima » o di « seconda » scelta.

« Sono da intendersi di « prima » i frutti commercialmente considerati esenti da cocciniglie, di forma regolare, di bell'aspetto e di colore normale, di buona conservabilità, esenti da lesioni o che presentino piccole macchie di ruggine o lievi rugosità o lievi rameggiature tali da non pregiudicarne l'apparenza; a condizione che lo stesso frutto non presenti più d'uno di tali difetti.

« Sono da intendersi di « seconda » i frutti commercialmente considerati esenti da cocciniglie, di forma non assolutamente regolare, di aspetto e di colore normali, di buona conservabilità o che presentino scorza un po' rugosa o macchie di ruggine non estese oltre un terzo della base dell'umbone (collare) o del peduncolo o rameggiature od altri lievi difetti visibili tali da non pregiudicarne sensibilmente l'apparenza; a condizione che lo stesso frutto non presenti più d'uno di tali difetti.

« E' consentita l'esportazione di frutti di « terza » scelta che non abbiano i requisiti qualitativi di cui alle qualifiche precedenti, ma che presentino caratteri di sufficiente conservabilità in rapporto alla durata del viaggio.

« Sulle casse contenenti frutti di « terza » scelta è vietata l'applicazione del marchio nazionale.

« Il contenuto delle casse e cassette di « prima », di « seconda » o di « terza » scelta dev'essere commercialmente esente da frutti marci e da frutti così detti scaldati.

« Sono assolutamente esclusi dalle tre categorie suddette i frutti gommati, quelli colpiti dal gelo nonchè quelli commercialmente considerati immaturi.

« b) Confezionamento.

« E' lasciata libertà di scelta per la carta velina destinata all'avvolgimento dei frutti, con raccomandazione di usare carta velina bianca di qualità fine e cilindrata.

« E' parimenti libera la scelta dei disegni.

« Le fodere delle casse e le carte per l'avvolgimento dei frutti non possono portare altre indicazioni di qualifica, all'infuori di quelle esattamente corrispondenti alle norme sulla selezione dei frutti ».

Art. 4.

I commi *b) Confezionamento,* degli articoli 3 (Arance di Sicilia e di Calabria), 4 (Arance amare di Sicilia e di Calabria), 6 (Arance di Sorrento, del Salernitano e di Fondi) e 8 (Arance di Rodi Garganico) del decreto Ministeriale 1° dicembre 1928, portante *Norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi,* sono modificati come segue:

« b) Confezionamento.

« E' lasciata libertà di scelta per la carta velina destinata all'avvolgimento dei frutti, con raccomandazione di usare carta velina bianca di qualità fine e cilindrata.

« E' parimenti libera la scelta dei disegni.

« Le fodere delle casse e le carte per l'avvolgimento dei frutti non possono portare altre indicazioni di qualifica, all'infuori di quelle esattamente corrispondenti alle norme sulla selezione dei frutti ».

Art. 5.

Al penultimo capoverso dei comma *e) Indicazione sulle casse,* degli articoli 1, 3, 5, 6, 7 e 8 del decreto Ministeriale 1° dicembre 1928, portante *Norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi,* è sostituito il seguente:

« Per le cassette è tollerato che la marca dell'esportatore sia impressa sul coperchio ».

All'ultimo capoverso dei comma *e) Indicazioni sulle casse,* degli articoli 1, 3, 5, 6, 7 e 8 e dei comma *d) Indicazioni sulle casse* degli articoli 2 e 4 del decreto Ministeriale 1° dicembre 1928 predetto, è preposto il seguente capoverso:

« La marca dell'esportatore e le contromarche non devono contenere indicazioni di qualifica diverse da quella che copre la merce, nè denominazioni equivalenti a tale qualifica o altre qualifiche di qualunque genere ».

Art. 6.

L'art. 10 — *Tolleranze generali* — del decreto Ministeriale 1° dicembre 1928, portante *Norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi,* è modificato come segue:

« Per tutte le casse prescritte dal presente decreto è consentita la tolleranza di una maggiore lunghezza, larghezza e altezza nella misura massima di 2 cm. per ciascuna dimensione.

« Per tutte le cassette è consentita la tolleranza di una maggiore lunghezza e di una maggiore larghezza nella misura massima di 2 cm. e una maggiore altezza nella misura massima di 1 cm.

« E' ammessa infine una tolleranza di 2 mm. in più sugli spessori delle sponde, del fondo e del coperchio delle casse e cassette prescritte dal presente decreto.

« La eventuale adozione delle maggiori dimensioni sopra tollerate non autorizza ad alcuna speciale indicazione sulle casse.

« Per le spedizioni di agrumi dalla piazza di Trieste è consentita una tolleranza, per calo naturale della merce, nella misura massima del 2.50 % sui pesi lordi minimi prescritti in partenza ».

Art. 7.

Il comma *a)* dell'art. 11 — *Autorizzazione di deroga alle presenti norme* — del decreto Ministeriale 1° dicembre 1928, portante *Norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi,* è così modificato:

« a) per prodotti agrumari racchiusi in imballaggi speciali che rappresentino, a giudizio dell'Istituto stesso, un sensibile miglioramento sugli imballaggi tipici fissati in queste norme o in imballaggi espressamente consentiti a titolo sperimentale ».

Art. 8.

L'art. 1 del decreto Ministeriale 10 dicembre 1928, portante *Estensione a tutti gli esportatori di agrumi dell'obbligatorietà dell'osservanza delle norme speciali tecniche stabilite con il decreto Ministeriale* 1° *dicembre* 1928, è modificato come segue:

« L'osservanza delle norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi approvate con decreto Ministeriale 1° dicembre 1928, è resa obbligatoria per tutti gli esportatori di tali prodotti e per tutte le partite dirette all'estero per quanto concerne:

« 1° le disposizioni che stabiliscono che le partite siano commercialmente esenti da frutti marci e da frutti scaldati; l'esclusione dei frutti gommati, di quelli colpiti dal

gelo e di quelli commercialmente considerati immaturi; il sistema d'impacco; il carattere di uniformità di grandezza dei frutti; le pezzature, le dimensioni e le caratteristiche dell'imballaggio; il peso lordo minimo di ogni cassa e cassetta; il peso minimo dei frutti: come risulta dai comma *a*), *c*) e *d*) degli articoli 1, 3, 5, 6, 7 e 8, dai comma *a*), *b*) e *c*) dell'art. 2 e dai comma *a*) e *c*) dell'art. 4;

« 2° l'indicazione sulle casse e cassette della denominazione, sede e marca della ditta, nonchè della specie e del numero dei frutti effettivamente contenuti nell'imballaggio così come è prescritto dai comma *e*) degli articoli 1, 3, 5, 6, 7 e 8 e dai comma *d*) degli articoli 2 e 4, esclusa l'apposizione del marchio nazionale.

« Oltre tali indicazioni sono tollerate quelle specificanti la destinazione, il luogo di origine, quelle richieste dalla legislazione del paese importatore e le contromarche. Esse potranno in tutto o in parte essere poste sulla testata con quelle di cui sopra, purchè armonicamente distribuite ed in modo da non nascondere o confondere le indicazioni prescritte.

« Soltanto quando la merce abbia i requisiti di cui ai comma *a*) degli articoli 1, 3, 5, 6, 7 e 8 delle norme speciali tecniche approvate con il decreto Ministeriale predetto è consentito di apporre sulle casse di agrumi spedite all'estero, le qualifiche di:

« *a*) « primissima » o « prima » o « seconda » per i limoni e le arance di Sicilia e di Calabria;

« *b*) « prima » o « seconda » o « terza » per i limoni di Maiori, di Sorrento e di Fondi;

« *c*) « prima » o « seconda » per le arance di Sorrento, del Salernitano e di Fondi e per i limoni e le arance di Rodi.

« Per la merce coperta dalle suddette qualifiche sono applicabili l disposizioni di cui ai comma *c*) *Indicazioni sulle casse* degli articoli 1, 3, 5, 6, 7 e 8 e ai comma *d*) *Indicazioni sulle casse* degli articoli 2 e 4 del decreto Ministeriale 1° dicembre 1928 predetto.

« In caso di spedizioni di partite di agrumi non coperte dalle qualifiche di cui sopra, sono vietate anche nella marca dell'esportatore, all'esterno delle casse o delle cassette, nonchè sulle fodere degli imballaggi e sulle carte di avvolgimento dei frutti, denominazioni equivalenti a tali qualifiche o altre qualifiche di qualunque genere o l'indicazione « standard » o altre analoghe.

« E' fatto obbligo a tutti gli esportatori di apporre la indicazione « terza » (per i limoni e le arance della Sicilia e della Calabria, per le arance di Sorrento, del Salernitano e di Fondi e per i limoni e le arance di Rodi Garganico) o di « quarta » (per i limoni di Maiori, di Sorrento e di Fondi) sulle casse e cassette, contenenti frutti che rientrino in tale qualifica di selezione. Detta indicazione deve essere impressa in modo indelebile e ben visibile sul fianco sul quale si chiudono i cerchi di castagno e precisamente sulla metà a sinistra di chi guarda il predetto fianco ».

Art. 9.

L'art. 3 del decreto Ministeriale 10 dicembre 1928, portante *Estensione a tutti gli esportatori di agrumi dell'obbligatorietà della osservanza delle norme speciali tecniche stabilite con il decreto Ministeriale 1° dicembre* 1928, è modificato come segue:

« Nelle spedizioni di arance e di limoni alla rinfusa, in ceste o in sacchi, nonchè in gabbie e gabbioni, i frutti devono presentare carattere di sufficiente conservabilità in rapporto alla durata del viaggio. Ogni partita alla rinfusa nonchè il contenuto delle ceste, dei sacchi, delle gabbie e dei gabbioni deve risultare commercialmente esente da frutti marci e da frutti così detti scaldati.

« Sono assolutamente esclusi i frutti colpiti dal gelo, quelli gommati nonchè quelli commercialmente considerati immaturi.

« Per gabbie e gabbioni devono intendersi gli imballaggi aventi le testate, i fianchi, il fondo e il coperchio costituiti da listelli.

« Qualora le gabbie e i gabbioni, come sopra costruiti, siano per dimensioni interne corrispondenti alle casse e cassette di cui ai comma *c*) degli articoli 1, 3, 5, 6, 7 e 8, *b*) dell'art. 2 e *a*) dell'art. 4 del decreto Ministeriale 1° dicembre 1928, il sistema d'impacco, le pezzature ed i requisiti dei frutti devono rispondere a quanto è stabilito per le casse e cassette stesse.

« Soltanto sulle gabbie o gabbioni come sopra costruiti, aventi dimensioni interne corrispondenti a quelle delle casse e cassette e purchè i frutti presentino i requisiti di qualità, di selezione e d'impacco stabiliti per le casse e cassette, è consentito di apporre:

« *a*) le qualifiche di « primissima » o « prima » o « seconda » per i limoni e le arance di Sicilia e di Calabria;

« *b*) le qualifiche di « prima » o « seconda » o « terza » per i limoni di Maiori, di Sorrento e di Fondi;

« *c*) le qualifiche di « prima » o « seconda » per le arance di Sorrento, del Salernitano e di Fondi e per i limoni e le arance di Rodi;

« *d*) eventualmente il marchio nazionale per le ditte autorizzate.

« L'accertamento dei requisiti sopra indicati si effettua col controllo preventivo della merce secondo le modalità stabilite dal decreto Ministeriale 22 dicembre 1928.

« Le autorità ferroviarie, fermo restando il disposto di cui al terzo comma dell'art .4 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, sono tenute a rifiutare la spedizione all'estero e le autorità doganali a vietare l'uscita dal Regno di qualunque partita di limoni e di arance non munita del certificato di ispezione, di cui all'art. 4 del predetto decreto Ministeriale 22 dicembre 1928 ».

Art. 10.

Al decreto Ministeriale 10 dicembre 1928, portante *Estensione a tutti gli esportatori di agrumi dell'obbligatorietà della osservanza delle norme speciali tecniche stabilite con il decreto Ministeriale 1° dicembre* 1928, sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 2-*bis*.

« Per l'esportazione di limoni e di arance è consentito l'uso di casse e cassette finestrate purchè presentino le stesse dimensioni interne e, in quanto ad esse applicabili, le stesse caratteristiche prescritte per le casse e cassette regolamentari dai comma *c*) e *d*) degli articoli 1, 3, 5, 6, 7 e 8, dai comma *b*) e *c*) dell'art. 2 e dai comma *a*) e *c*) dell'art. 4 del decreto Ministeriale 1° dicembre 1928.

« Tali casse e cassette finestrate devono avere:

« *a*) le testate costruite come quelle delle casse e cassette regolamentari, corrispondenti cioè alle caratteristiche di cui ai comma succitati, ovvero costituite da uno o due pezzi dello spessore da 5 a 6 mm., perfettamente combacianti e inchiodati dalla parte interna su di un telaio formato da listelli di sezione non inferiore a mm. 30 x 20, collegati alle estremità a maschio e femmina ovvero a battente a metà;

« *b*) le sponde, il fondo e il coperchio di due pezzi uguali, separati da un intervallo non superiore a mm. 15. Analogo

intervallo è consentito lungo il bordo superiore ed inferiore delle fiancate.

« Per le indicazioni da apporre all'esterno delle casse e cassette finestrate vale quanto è stabilito per le casse e cassette regolamentari. Nelle casse e cassette finestrate aventi le testate costruite a telaio, le indicazioni potranno essere riportate su di un'etichetta, incollata nel riquadro del telaio stesso ».

Art. 3-*bis*.

« Commercialmente esenti da frutti marci si intendono le spedizioni di agrumi che non contengano più dell'1 % in numero di frutti toccati da marciume dovuto a cause occasionali (lesioni), escluso quello derivante da deficienze di carattere organico.

« Commercialmente esenti da frutti scaldati si intendono le spedizioni di arance e di limoni che non contengano più dell'1 % in numero di frutti aventi tale difetto.

« Quando non si tratti di spedizioni alla rinfusa le percentuali di cui sopra s'intendono relative al contenuto di ogni singolo imballaggio ».

Art. 4-*bis*.

« Gli ispettori dell'Istituto nazionale per l'esportazione hanno diritto di visita sulle spedizioni di mandarini per l'estero, secondo le modalità di cui all'art. 34 del regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1272, approvato con R. decreto 17 novembre 1927, n. 2172, sul marchio nazionale di esportazione per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero ».

Art. 11.

Al decreto Ministeriale 22 dicembre 1928, portante *Applicazione del controllo preventivo alla esportazione degli agrumi*, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 3-*bis*.

« Le partite di agrumi soggette all'osservanza delle norme speciali tecniche di cui al decreto Ministeriale 1° dicembre 1928, dirette ad una stazione dell'interno e da questa rispedite all'estero, senza essere asportate dall'ambito ferroviario, si presumono dirette all'estero fino dall'origine.

« Nel caso preveduto dal comma precedente, gli esportatori devono avere già sottoposta la merce al controllo alla stazione originaria di partenza della merce stessa, ovvero ad altra stazione sede di controllo, giusta la tabella annessa.

« Per le spedizioni all'estero di agrumi in transito attraverso un porto marittimo centro di controllo, il controllo dovrà eseguirsi sempre presso il porto medesimo, tanto se la merce vi giunge per ferrovia, quanto se vi giunge via mare.

« Le autorità ferroviarie, fermo restando il disposto di cui al terzo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, rifiuteranno la rispedizione all'estero delle partite di agrumi non munite del certificato d'ispezione, di cui al successivo art. 4, rilasciato dalla stazione originaria di partenza o da altra stazione sede di controllo secondo la tabella annessa ».

Art. 12.

All'art. 4 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1928, portante *Applicazione del controllo preventivo alla esportazione degli agrumi*, è aggiunto il seguente comma:

« Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato nel certificato di ispezione di cui al presente articolo ».

Art. 13.

Alla tabella dei centri di controllo per l'esportazione degli agrumi annessa al decreto Ministeriale 22 dicembre 1928, portante *Applicazione del controllo preventivo alla esportazione degli agrumi* è sostituita la seguente:

Tabella dei centri di controllo per l'esportazione degli agrumi.

REGIONI	Centri di controllo	Provincie comprese in ciascun centro
Sicilia e Calabria	Palermo	Palermo (2) Trapani Agrigento
	Messina	Messina (3) Reggio Calabria Catanzaro Cosenza
	Catania	Catania (4) Enna
	Siracusa (1)	Siracusa (5) Ragusa Caltanissetta
Campania	Castellamm. di Stabia	Salerno Napoli
Puglie	Barletta	Foggia
Venezia Giulia	Trieste	Trieste Udine Fiume

« (1) Il centro di controllo funziona dal 1° ottobre al 28 febbraio; dopo questa data le richieste debbono farsi pervenire al centro di Catania.

« (2) Compresa la stazione ferroviaria di S. Agata di Militello, sita in provincia di Messina.

« (3) Esclusa la stazione ferroviaria di S. Agata di Militello, assegnata al centro di controllo di Palermo.

« (4) Compresa la stazione ferroviaria di Lentini, sita in provincia di Siracusa.

« (5) Esclusa la stazione ferroviaria di Lentini, assegnata al centro di controllo di Catania.

« *Avvertenza.* — Per le spedizioni dirette all'estero da provincie non comprese nella presente tabella, la richiesta di controllo dovrà essere fatta pervenire all'Istituto nazionale per l'esportazione (INE) in Roma ».

Art. 14.

La dichiarazione di qualità nei documenti di trasporto prescritta dall'art. 2 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, convertito in legge con la legge 24 giugno 1929, nu-

mero 1170, deve contenere la precisa qualifica dei prodotti cui si riferisce, indicando:

a) la specie degli agrumi (limoni, arance, mandarini) e la loro rispettiva quantità quando si tratti di carro contenente esclusivamente agrumi;

b) la specie dei diversi prodotti e la loro rispettiva quantità, quando si tratti di spedizioni miste di agrumi e di altri prodotti.

Art. 15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro per le corporazioni: BOTTAI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

(6457)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1929.

Norme per la bollatura degli insaccati contenenti carni congelate.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Veduto il regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R. decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

Ritenuta la necessità che il secondo bollo metallico prescritto per gli insaccati contenenti carni congelate, sia applicato in modo da evitare che possa essere asportato senza che ne rimangano tracce visibili;

Ordina:

Articolo unico.

Il bollo prescritto dall'art. 55 del regolamento 20 dicembre 1928, n. 3298, sulla vigilanza sanitaria delle carni, per gli insaccati contenenti carni congelate, deve far corpo con il bollo portante il nome della ditta produttrice, in guisa che non ne sia possibile l'avulsione senza che ne risultino tracce evidenti nell'altro bollo.

In ogni caso, il bollo portante la indicazione: «carni congelate», deve essere posto dal lato dell'insaccato.

S. E. il Governatore di Roma, S. E. l'Alto Commissario per la provincia di Napoli e le LL. EE. i Prefetti del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che andrà in vigore il 1° gennaio 1930.

Roma, addì 15 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il Ministro:* FORNACIARI.

(6452)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1929.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Ferrara ad istituire una filiale in Codigoro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Ferrara è autorizzata ad aprire una filiale in Codigoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(6450)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1929.

Autorizzazione all'Istituto italiano di credito marittimo, in Roma, ad insediarsi nella filiale di Ciriè del Credito subalpino di Torino.

Il MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, recanti i provvedimenti per la tutela del risparmio, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108;

Vista la domanda 6 maggio 1929 dell'Istituto italiano di credito marittimo per essere autorizzato a prendere il seguito della filiale di Ciriè del Credito subalpino di Torino;

Vista la deliberazione 22 luglio 1929 dell'assemblea straordinaria del Credito subalpino, per la irrevocabile messa in liquidazione della Società, ed il relativo certificato della cancelleria del Tribunale di Torino, in data 2 settembre 1929, attestante l'avvenuta omologazione, trascrizione, affissione e pubblicazione, nei modi di legge, di tale deliberato:

Vista la nota 14 ottobre 1929 del liquidatore del Credito subalpino, con la quale si conferma la chiusura di tutte le dipendenze sociali, ad eccezione di quella di Ciriè;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

La Società anonima Istituto italiano di credito marittimo, sedente in Roma, è autorizzata ad insediarsi nella filiale di Ciriè della Società anonima Credito subalpino di Torino, che ha deliberata la propria irrevocabile liquidazione.

Contemporaneamente le dipendenze del Credito subalpino in Torino (agenzia di Porta Palazzo), Torre Pellice, Tigliole d'Asti, Nole Canavese, Luserna S. Giovanni, saranno chiuse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

(6451)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-10095.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Marussich (Maruschitz) fu Raimondo, nato a Mostar il 3 maggio 1883 e residente a Trieste, piazza Donota n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marussi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Marussich (Maruschitz) è ridotto in « Marussi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Antonia Marussich nata Brueder di Luigia, nata il 15 febbraio 1885, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6005)

N. 11419-12483.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Merkusha di Giovanni, nata a Trieste il 4 gennaio 1894 e residente a Trieste, via G. Mazzini, n. 12, p. 3°, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mercusa »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Merkusha è ridotto in « Mercusa ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6007)

N. 11419-7671.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Paolo Michelic di Giuseppe, nato a Trieste il 4 marzo 1904 e residente a Trieste, Villa Opicina n. 148, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Micheli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Paolo Michelic è ridotto in « Micheli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6008)

N. 11419-1566.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Mihevc (Micheuz) fu Giuseppe, nato a Trieste il 23 gennaio 1898 e residente a Trieste, Roiano Scala Santa n. 201, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Micheli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Mihevc (Micheuz) è ridotto in « Micheli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ludmilla Mihevç nata Zajc di Giovanni, nata il 26 maggio 1900, moglie;
2. Adalgisa di Giuseppe, nata il 3 novembre 1921, figlia;
3. Giordano di Giuseppe, nato il 21 maggio 1923, figlio;
4. Aurelio di Giuseppe, nato il 18 agosto 1925, figlio;
5. Renata di Giuseppe, nata il 14 giugno 1927, figlia;
6. Nella di Giuseppe, nata il 24 dicembre 1928, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6009)

N. 11419-7890.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alcide Miraz fu Giacomo, nato a Trieste il 2 settembre 1886 e residente a Trieste, Servola n. 424, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Miriani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alcide Miraz è ridotto in « Miriani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Edvige Miraz nata Godina di Martino, nata il 30 agosto 1888, moglie;
2. Alcide di Alcide, nato il 2 marzo 1915, figlio.
3. Plinio di Alcide, nato il 29 gennaio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6010)

N. 11419-7889.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Oreste Miraz fu Giacomo, nato a Trieste il 12 luglio 1880 e residente a Trieste, via Santa Teresa n. 4 (Roiano), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Miriani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Oreste Miraz è ridotto in « Mariani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Miraz nata Wodicka fu Francesco, nata il 15 maggio 1879, moglie;
2. Mira di Oreste, nata il 30 maggio 1910, figlia;
3. Aglae di Oreste, nata il 30 maggio 1910, figlia;
4. Zoe di Oreste, nata il 21 luglio 1914, figlia;
5. Egone di Oreste, nato il 2 gennaio 1918, figlio;
6. Lia di Oreste, nata il 3 marzo 1920, figlia;
7. Orestina di Oreste, nata il 26 ottobre 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6011)

N. 11419-7658.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Mlinar di Antonio, nato a Zara il 7 febbraio 1902 e residente a Trieste, via Orlandini, n. 30, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Molinari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Mlinar è ridotto in « Molinari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Caterina Mlinar nata Arapovich di Giovanni, nata il 2 novembre 1897, moglie;
2. Anita di Giuseppe, nata il 14 aprile 1922, figlia;
3. Fulvia di Giuseppe, nata l'8 settembre 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6012)

N. 11419-7636.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Mosetig fu Francesco, nata a Trieste il 7 agosto 1898 e residente a Trieste, via Francesco Crispi, n. 43, p. 1°, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mosetti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Mosetig è ridotto in « Mosetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: Fornaciari.

(6013)

N. 11419-8676.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Musich di Matteo, nato a Trieste il 18 dicembre 1894 e residente a Trieste, via Udine, n. 36, p. 3°, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Musini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Musich è ridotto in « Musini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Musich nata Colombin fu Giuseppe, nata il 5 agosto 1899, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: Fornaciari.

(6014)

N. 11419-7896.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Painich fu Matteo, nato a Trieste il 15 aprile 1871 e residente a Trieste, via Carlo Stuparich, n. 16, p. 2°, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Paini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Painich è ridotto in « Paini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Painich nata Comuzzi fu Domenico, nata il 14 giugno 1871, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: Fornaciari.

(6015)

N. 11419-7665.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Palcic fu Giovanni, nato a Trieste il 15 ottobre 1878 e residente a Trieste, Cologna strada nuova, n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Palci »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Palcic è ridotto in « Palci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Stanislao di Giovanni, nato il 7 maggio 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6016)

N. 11419-7677.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Perchinek fu Francesco, nato a Trieste il 26 febbraio 1900 e residente a Trieste, Guardiella Scoglietto, n. 288, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Perchini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Perchinek è ridotto in « Perchini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Perchinek nata Zerial di Michele, nata il 4 maggio 1901, moglie;
2. Carlo di Francesco, nato il 14 aprile 1920, figlio;
3. Silvano di Francesco, nato il 18 agosto 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6017)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la guerra ha presentato, il 16 novembre 1929, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1934, apportante modificazioni all'art. 2 del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali e all'art. 41 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali.

(6459)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE

Ordinamento delle maestranze portuali di Castellammare di Stabia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che con decreto della Regia direzione marittima di Napoli, n. 37, in data 26 ottobre 1929-VII, i lavoratori del porto di Castellammare di Stabia sono stati raggruppati in una sola Compagnia, denominata « Compagnia lavoratori portuali Armando Casalini ».

(6424)

Ordinamento delle maestranze portuali di Torre Annunziata.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che con decreto della Regia direzione marittima di Napoli, n. 36, in data 26 ottobre 1929-VII, sono state costituite, a Torre Annunziata, le seguenti Compagnie di lavoratori portuali:

Compagnia degli stivatori e scaricanti;
Compagnia dei pesatori portuali.

(6425)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 2 novembre 1929-VIII, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Breda Cisoni, provincia di Mantova, con orario limitato di giorno.

(6432)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 10 posti di tenente nel Corpo delle armi navali.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;

Considerato essersi verificate le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2 del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387;

Tenuto conto del parere favorevole del Ministero delle finanze;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per titoli, in data 1° novembre 1929, per la nomina a 10 tenenti nel Corpo delle armi navali, in servizio permanente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: SIRIANNI.

Notificazione di concorso per 10 posti di tenente nel Corpo delle armi navali.

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli a 10 posti di tenente nel Corpo delle armi navali.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo a Roma, presso il Ministero della marina, il 10 gennaio 1930.

Art. 3.

Lo stipendio iniziale è di L. 10,850 annue a tutto il 30 giugno 1930 e di L. 12,200 annue dal 1° luglio 1930, cui deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo in L. 2150 annue a tutto il 30 giugno 1930 e di L. 2200 annue dal 1° luglio 1930, l'indennità militare e l'eventuale indennità di famiglia.

Art. 4.

Potranno essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda, i laureati in ingegneria industriale.

Art. 5.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o per naturalizzazione cittadini italiani;

b) non aver oltrepassato, alla data della presente notificazione, il 28° anno di età;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere conseguito un punto non inferiore a 80 su 100 nelle seguenti materie d'insegnamento universitario, fermo restando che per i corsi biennali e triennali sarà considerata la media dei punti riportati nei diversi anni in cui viene insegnata la stessa materia:

Meccanica applicata alle costruzioni (o scienza delle costruzioni);

Meccanica applicata alle macchine;

Macchine termiche;

Elettrotecnica generale;

e) avere conseguito un punto di laurea non inferiore a 80 su 100;

f) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente, a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il *visus,* senza correzione, controllato con le tavole ottotipiche De Wecker, non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

Visus binoculare = 1/2, a 5 metri di distanza;

Visus monoculare = 1/4, a 5 metri di distanza.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di colore Holmgreen e con altri mezzi, deve essere assolutamente normale.

Art. 6.

Le condizioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 (escluso il comma *f*) dell'art. 5) dovranno essere comprovate dai seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea o copia autentica di esso rogata da Regio notaio;

b) certificato o certificati dei punti riportati negli esami speciali in tutte le materie del quinquennio di studi superiori fino alla laurea (corso preparatorio e corso triennale di applicazione);

c) copia dell'atto originale di nascita (non certificato), debitamente legalizzato;

d) certificato di stato libero e, se ammogliato, copia dell'atto di matrimonio, legalizzati.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere al Ministero della marina l'autorizzazione a produrre nei modi stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 399, le prove di possedere la rendita annua di lire 4500 nominali.

La nomina del vincitore del concorso, che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e non avrà ottenuto dal Tribunale Supremo militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, sarà revocata;

e) certificato di cittadinanza italiana legalizzato come sopra;

f) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

g) certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dal competente Tribunale civile e penale, debitamente legalizzato;

h) certificato di esito di leva, foglio di congedo o copia dello stato di servizio militare;

i) la propria fotografia con firma debitamente autenticata;

l) titoli speciali di carriera e titoli scientifici se posseduti dall'aspirante.

I documenti di cui alle lettere *d*), *f*), *g*), dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti che siano ufficiali in servizio attivo o di complemento in servizio o impiegati dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*).

Art. 7.

Le domande di ammissione, in carta bollata da L. 3, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari) entro il 31 dicembre 1929 con l'indicazione del domicilio del concorrente, corredate dai documenti di cui all'art. 6.

Art. 8.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti, nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati e si riserva altresì d'escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 9.

La verifica dei titoli sarà eseguita da una Commissione speciale che si riunirà presso il Ministero della marina e deciderà inappellabilmente, tenendo come base i certificati di studio di cui alla lettera *b*) dell'art. 6.

A parità di punti costituiranno titolo di preferenza:

a) le decorazioni al valore;

b) la comprovata conoscenza di lingue estere (francese, inglese, tedesco), da documentarsi;

c) titoli speciali di carriera riferentisi a servizio prestato presso aziende pubbliche o private.

Per il titolo *b*) alla Commissione è riservata la facoltà di sottoporre i candidati che abbiano dichiarato conoscere lingue estere a una prova pratica consistente nella traduzione estemporanea di un brano di rivista scientifica francese, inglese o tedesca. Tale prova si potrà effettuare in

occasione della presentazione per la visita medica disposta dal comma *f*) dell'art. 5 dei candidati che hanno corrisposto a tutte le precedenti condizioni contenute nell'articolo stesso.

Art. 10.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla data della nomina stessa.

Art. 11.

Nel caso che un candidato risultato idoneo e vincitore del concorso, faccia espressa rinuncia alla nomina prima che questa abbia luogo, si potrà procedere in sua vece alla nomina del candidato risultato idoneo che segue nella graduatoria generale l'ultimo dei candidati assunti in servizio.

Art. 12.

Dopo la nomina i vincitori del concorso, dovranno seguire un breve corso militare presso la Regia accademia navale e poi un corso speciale per completare la loro cultura professionale.

Art. 13.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 14.

Coloro che intendano partecipare al concorso, potranno assumere direttamente maggiori notizie presso il Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Reparto IV - Divisione stato giuridico), presso i Comandi in capo dei Dipartimenti marittimi di La Spezia, Napoli e Taranto, presso il Comando militare marittimo autonomo di Venezia e presso la Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra (La Spezia).

Roma, addì 1° novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: SIRIANNI.

N.B. — La presente notificazione di concorso annulla e sostituisce quella erroneamente pubblicata nella puntata n. 269 del 19 novembre 1929-VIII.

(6434)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Modifiche al concorso bandito pel conferimento di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 9 agosto 1929-VII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180, in data del giorno 14 dello stesso mese ed anno, col quale venne bandito un concorso per 10 borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il successivo decreto Ministeriale del 23 ottobre 1929-VII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del giorno 29 dello stesso mese ed anno, con cui venne portato a 35 anni il limite di età per partecipare al concorso anzidetto, nei riguardi di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, e venne altresì prorogata al 30 novembre 1929-VIII il termine utile per la presentazione delle domande;

Decreta:

Articolo unico.

Gli esami che i candidati al concorso anzidetto dovranno sostenere riguarderanno, oltrechè le materie specificate nell'art. 4 del decreto Ministeriale 9 agosto 1929-VII, anche i principî dell'ordinamento corporativo dello Stato Fascista italiano.

Roma, addì 15 novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: BOTTAI.

(6447)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Aumento del numero dei posti messi a concorso per la nomina a tenente nel Corpo del Genio aeronautico bandito con decreto Ministeriale 5 aprile 1929.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1018, e le successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1929 che approva la notificazione di concorso a 20 posti di tenente nel Corpo del Genio aeronautico (ruolo ingegneri);

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'aeronautica ha facoltà di aumentare fino a 35 il numero dei 20 posti messi a concorso per la nomina a tenente del Corpo del Genio aeronautico, in base al decreto Ministeriale 5 aprile 1929.

Art. 2.

L'art. 10 della precitata notificazione di concorso è sostituito dal seguente:

« Art. 10. — La nomina a tenente del Genio aeronautico sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti classificati nella graduatoria dal primo al ventesimo compreso. I concorrenti classificati idonei dopo i primi venti non avranno diritto alla nomina restando in facoltà del Ministero di poter ricoprire i posti dal 21° al 35°.

« Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vuoti dai rinunciatari ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il Ministro: BALBO.

(6460)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.